

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701X

C 18

37° anno

21 gennaio 1994

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
94/C 18/01	ECU.....	1
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
94/C 18/02	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 7 dicembre 1993, nella causa C-6/92: Federazione sindacale italiana dell'industria estrattiva e altri contro Commissione delle Comunità europee (<i>Ricevibilità</i>).....	2
94/C 18/03	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 7 dicembre 1993, nella causa C-12/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Hof van Cassatie van België): procedimento penale contro Edmond Huygen e. a. (<i>Accordo di libero scambio CEE-Austria — Nozione di prodotto originario — Metodi di cooperazione amministrativa</i>).....	2
94/C 18/04	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 7 dicembre 1993, nella causa C-83/92 [domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia)]: Pierrel SpA e a. contro Ministero della Sanità (<i>Direttiva sui medicinali — Autorizzazione all'immissione in commercio — Decadenza</i>).....	3
94/C 18/05	Sentenza della Corte (Quinta Sezione), del 7 dicembre 1993, nel procedimento C-109/92 [domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Hannover (Repubblica federale di Germania)]: Stephan Max Wirth contro Landeshauptstadt Hannover (<i>Finanziamento degli studi — Servizi — Non discriminazione</i>).....	3

(segue)

94/C 18/06	Sentenza della Corte (Terza Sezione), del 9 dicembre 1993, nei procedimenti riuniti C-45/92 e C-46/92 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail di Bruxelles): Vito Canio Lepore e Nicolantonio Scamuffa contro Office national des pensions (<i>Sicurezza sociale — Calcolo della pensione di vecchiaia</i>) 4	4
94/C 18/07	Sentenza della Corte (Terza Sezione), del 9 dicembre 1993, nel procedimento C-115/92 P: Parlamento europeo contro Cornelis Volger (<i>Ricorso — Dipendente — Procedura di copertura di posto vacante — Parità di trattamento e diritti dei candidati ad essere sentiti — Difetto di motivazione della decisione di rigetto della candidatura</i>) 4	4
94/C 18/08	Sentenza della Corte, del 15 dicembre 1993, nei procedimenti riuniti C-277/91, C-318/91 e C-319/91 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal presidente del Tribunale di Genova): Ligur Carni Srl e altri contro Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova e altri (<i>Controlli sanitari nel luogo di destinazione — Direttive di armonizzazione — Artt. 30 e 36 del Trattato CEE</i>) 5	5
94/C 18/09	Sentenza della Corte, del 15 dicembre 1993, nel procedimento C-63/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Value Added Tax Tribunal, London Tribunal Centre): Lubbock Fine & Co contro Commissioners of Customs & Excise (<i>Imposta sul valore aggiunto — Indennità corrisposta a seguito della risoluzione di un contratto di locazione</i>) 5	5
94/C 18/10	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 15 dicembre 1993, nei procedimenti riuniti C-113/92, C-114/92 e C-156/92 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal du travail di Charleroi e di Bruxelles): E. Fabrizii e altri contro Office national des pensions (<i>Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Pensioni di anzianità — Calcolo delle prestazioni — Norme nazionali anticumulo</i>) 6	6
94/C 18/11	Sentenza della Corte, del 15 dicembre 1993, nella causa C-292/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg): Ruth Hünermund e altri contro Landesapothekerkammer Baden-Württemberg (<i>Libera circolazione delle merci — Prodotti parafarmaceutici — Divieto di pubblicità fuori dai locali della farmacia</i>) 7	7
94/C 18/12	Sentenza della Corte, del 15 dicembre 1993, nella causa C-31/93: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (<i>Inadempimento — Direttive 90/490/CEE e 90/506/CEE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto</i>) 7	7
94/C 18/13	Causa C-438/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza 16 giugno 1993 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra Società Adriatica Costruzioni Ancona Srl e Ministero dei Lavori Pubblici e Comune di Ancona 8	8
94/C 18/14	Causa C-443/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti della Repubblica ellenica con decisione del 28 giugno 1993, nella causa Ioánnis Vasiliou Vingioúkas contro l'istituto di previdenza sociale (Ídrima Kinonikóu Asfalíseon) 8	8
94/C 18/15	Causa C-446/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de 2ª Instância di Lisbona, il 19 gennaio 1993, nella causa SEIM — Sociedade de Exportação e Importação de Materiais, Limitada contro vicedirettore generale delle dogane 9	9

(*segue in 3ª pagina di copertina*)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
94/C 18/16	Causa C-451/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht della Saar — 3 ^a Sezione — con ordinanza 15 ottobre 1993, nel procedimento Dr. Claudine Delavant contro AOK für das Saarland, intervenienti: 1) Valérie Delavant, 2) Stéphanie Delavant	10
94/C 18/17	Causa C-453/93: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof di Amsterdam, con sentenza 21 luglio 1993 nella causa W. Bulthuis-Griffioen contro Inspecteur der Omzetbelasting (Ispettorato competente in materia di imposte sulla cifra d'affari) di Zaandam	10
94/C 18/18	Causa C-455/93: Ricorso del 3 dicembre 1993 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana	10
94/C 18/19	Cancellazione dal ruolo della causa C-284/93	11
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
94/C 18/20	Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 24 novembre 1993, nella causa T-48/90, Bruno Giordani contro Commissione delle Comunità europee (<i>Dipendenti — Aspettativa per motivi personali — Reintegrazione tardiva — Inquadramento nello scatto — Risarcimento del danno pecuniario</i>)	11
94/C 18/21	Ordinanza del Tribunale di primo grado, del 29 novembre 1993, nella causa T-56/92, Casper Koelman contro Commissione delle Comunità europee (<i>Ricorso — Conclusioni — Competenza — Mezzi — Ricevibilità — Ricorso in carenza — Non luogo a provvedere</i>)	12
94/C 18/22	Causa T-569/93: Ricorso del signor Andrew M. Moat contro Commissione delle Comunità europee presentato il 28 novembre 1993	12
II <i>Atti preparatori</i>		
Commissione		
94/C 18/23	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità	13
III <i>Informazioni</i>		
Commissione		
94/C 18/24	Phare — Celle frigorifere — Bando di gara indetta dalla Commissione delle Comunità europee, a nome del governo della Romania, per un progetto finanziato dal programma Phare	16

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

20 gennaio 1994

(94/C 18/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	40,4575	Dollaro USA	1,11369
Corona danese	7,54746	Dollaro canadese	1,45782
Marco tedesco	1,94227	Yen giapponese	124,254
Dracma greca	278,177	Franco svizzero	1,62654
Peseta spagnola	159,135	Corona norvegese	8,35488
Franco francese	6,60027	Corona svedese	9,04203
Sterlina irlandese	0,775278	Marco finlandese	6,31572
Lira italiana	1895,23	Scellino austriaco	13,6527
Fiorino olandese	2,17592	Corona islandese	81,5887
Scudo portoghese	196,410	Dollaro australiano	1,57970
Sterlina inglese	0,743449	Dollaro neozelandese	1,96591
		Rand sudafricano	3,80218

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 7 dicembre 1993

nella causa C-6/92: Federazione sindacale italiana dell'industria estrattiva e altri contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Ricevibilità)

(94/C 18/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-6/92, Federazione sindacale italiana dell'industria estrattiva, associazione di diritto italiano, con sede in Roma, Società italiana sali alcalini SpA, società di diritto italiano, con sede in Palermo (Italia), Thalassia SpA, società di diritto italiano, con sede in Palermo, Laviosa chimica mineraria SpA, società di diritto italiano, con sede in Livorno (Italia), Società sarda di bentonite SpA, società di diritto italiano, con sede in Villaspeciosa (Italia), tutte e cinque con l'avv. Aurelio Pappalardo, del foro di Trapani, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, sostenute da Regione Sardegna, rappresentata dagli avv.ti Sergio Panunzio e Andrea Guarino, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1^{er}, e Regione Sicilia, rappresentata dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5-7, rue Marie-Adelaïde, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Lucio Gussetti), avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 18 settembre 1991, 91/523/CEE, relativa all'eliminazione delle tariffe di sostegno delle ferrovie dello Stato italiane applicate ai trasporti di sostanze minerali gregge e di sostanze prodotte e lavorate nelle isole di Sicilia e di Sardegna ⁽²⁾, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 7 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le ricorrenti sopportano le proprie spese e sono condannate a sopportare le spese causate alla Commissione a seguito del loro ricorso.

3. Le intervenienti e la Commissione sopportano le proprie spese relative all'intervento.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 7 dicembre 1993

nella causa C-12/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Hof van Cassatie van België): procedimento penale contro Edmond Huygen e. a. ⁽¹⁾

(Accordo di libero scambio CEE-Austria — Nozione di prodotto originario — Metodi di cooperazione amministrativa)

(94/C 18/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-12/92, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE dalla Hof van Cassatie van België, nel procedimento penale instaurato dinanzi a tale giudice contro Edmond Huygen e a., domanda vertente sull'interpretazione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica austriaca firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, concluso ed approvato a nome della Comunità in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836 ⁽²⁾ e del Protocollo n. 3 ad essa allegato, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori J. C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Austria, firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972, concluso e approvato a nome della Comunità in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2836, dev'essere interpretato nel senso che, quando lo Stato di esportazione, cui è richiesto di controllare il certificato di origine EUR 1, non riesca a stabilire l'esatta origine della merce, deve concludere che essa è di origine ignota e che, pertanto, il certificato EUR 1 e la tariffa preferenziale sono stati accordati a torto.

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 26. 2. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 283 dell'11. 10. 1991, pag. 20.

⁽¹⁾ GU n. C 37 del 15. 2. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 1.

2. *Il Protocollo n. 3 dell'accordo CEE-Austria dev'essere interpretato nel senso che, in circostanze quali quelle della fattispecie di cui al giudizio a quo, lo Stato di importazione non è definitivamente vincolato, per reclamare il pagamento del dazio non versato, al risultato negativo del controllo a posteriori, ma può prendere in esame altre prove dell'origine della merce.*
3. *Un importatore può, secondo le circostanze, invocare a titolo di forza maggiore l'impossibilità di stabilire l'esattezza dell'origine di una merce in cui, per la propria negligenza, si trovano le autorità doganali dello Stato di esportazione nel corso di un controllo a posteriori. Compete al giudice nazionale valutare il complesso dei fatti addotti al riguardo.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 7 dicembre 1993

nella causa C-83/92 [domanda di pronuncia pregiudiziale del Consiglio di Stato (Italia)]: Pierrel SpA e a. contro Ministero della Sanità (¹)

(Direttiva sui medicinali — Autorizzazione all'immissione in commercio — Decadenza)

(94/C 18/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-83/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Consiglio di Stato (Italia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Pierrel SpA e a. e il Ministero della Sanità, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali (²), emendata, la Corte (Quinta Sezione), composta dai signori: J. C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, R. Joliet e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 7 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'art. 21 della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1965, 65/65/CEE, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle specialità medicinali, deve essere interpretato nel senso che la sospensione o la revoca di un'autorizzazione all'immissione in commercio può essere disposta solo per i*

motivi previsti da detta direttiva o da altre disposizioni applicabili di diritto comunitario.

2. *Le disposizioni della direttiva del Consiglio 65/65/CEE, emendata, impediscono alle autorità nazionali non soltanto di introdurre cause di sospensione o di revoca diverse da quelle stabilite dal diritto comunitario, ma anche di prevedere ipotesi di decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

del 7 dicembre 1993

nel procedimento C-109/92 [domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgericht Hannover (Repubblica federale di Germania)]: Stephan Max Wirth contro Landeshauptstadt Hannover (¹)

(Finanziamento degli studi — Servizi — Non discriminazione)

(94/C 18/05)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-109/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgericht Hannover (Repubblica federale di Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stephan Max Wirth e Landeshauptstadt Hannover, domanda vertente sull'interpretazione del Trattato CEE, e in particolare, dei relativi artt. 59, 60 e 62, la Corte (Quinta Sezione) composta dai signori: J. C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, D. A. O. Edward e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 7 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *I corsi di studio impartiti in un istituto di insegnamento superiore il cui finanziamento è assicurato essenzialmente mediante fondi pubblici, non costituiscono servizi ai sensi dell'art. 60 del Trattato CEE.*
2. *Né l'art. 59, né l'art. 62 del Trattato, ostano ad un regime di aiuti alla formazione professionale in quanto si tratti di studi svolti in un istituto le cui attività non costituiscono servizi ai sensi dell'art. 60 del Trattato CEE.*

(¹) GU n. C 135 del 26. 5. 1992.

(¹) GU n. C 103 del 23. 4. 1992.

(²) GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

del 9 dicembre 1993

nei procedimenti riuniti C-45/92 e C-46/92 (domande di pronuncia pregiudiziale del Tribunal du travail di Bruxelles): Vito Canio Lepore e Nicolantonio Scamuffa contro Office national des pensions ⁽¹⁾

(Sicurezza sociale — Calcolo della pensione di vecchiaia)

(94/C 18/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-45/92 e C-46/92, aventi ad oggetto due domande proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nei procedimenti dinanzi ad esso pendenti fra Vito Canio Lepore e Office national des pensions nonché fra Nicolantonio Scamuffa e Office national des pensions, domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 43 e 45 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, nelle versioni modificate e riordinate dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 ⁽²⁾, la Corte (Terza Sezione), composta dai signori: J. C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 9 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il diritto comunitario si oppone al fatto che un lavoratore migrante non possa, all'atto del calcolo della sua pensione di vecchiaia, avvalersi del beneficio previsto dalla normativa nazionale dell'equiparazione di periodi d'invalidità a periodi d'attività per il solo motivo che, all'atto dell'avverarsi dell'invalidità al lavoro, egli era subordinato non già nello Stato membro in questione, ma in un altro Stato membro.
2. Ai fini del calcolo dell'importo di una prestazione di vecchiaia, stabilito in conformità all'art. 46, n. 1, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, l'art. 15, n. 1, lett. c) e d), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972,

n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, si applica. A tal uopo, spetta al giudice nazionale accertare se i periodi di versamento delle pensioni di invalidità, in altri Stati membri, siano da considerare come periodi di assicurazione o equiparati in conformità alle normative di questi Stati.

3. Il diritto comunitario non osta a che la normativa di uno Stato membro che, ai fini del calcolo di una pensione di vecchiaia, istituisce, per quanto riguarda i periodi equiparati a periodi di occupazione, una retribuzione giornaliera fittizia, applichi a questa la stessa proporzione di quella in base alla quale è stata calcolata la pensione d'invalidità erogata prima.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

del 9 dicembre 1993

nel procedimento C-115/92 P: Parlamento europeo contro Cornelis Volger ⁽¹⁾

(Ricorso — Dipendente — Procedura di copertura di posto vacante — Parità di trattamento e diritti dei candidati ad essere sentiti — Difetto di motivazione della decisione di rigetto della candidatura)

(94/C 18/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-115/92 P, Parlamento europeo (agenti: inizialmente signor Jorge Campinos e successivamente signor Christian Pennera), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 12 febbraio 1992, nella causa T-52/90 (Volger/Parlamento, Racc. 1992 pag. II-121), procedimento in cui l'altra parte è: Cornelis Volger, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, che ha concluso per il rigetto totale del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, sostenuto dall'Union Syndicale-Luxembourg, rappresentata dagli avv.ti Gérard Collin e Véronique Leclercq, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo nella sede della SARL Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener, la Corte (Terza Sezione), composta dai signori: J. C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, F. Grévisse e M. Zuleeg, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere: H. von Holstein, vicescancelliere, ha pronunciato il 9 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 26. 3. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

⁽¹⁾ GU n. C 121 del 13. 5. 1992.

1. Il ricorso è respinto.
2. Il Parlamento è condannato alle spese, comprese quelle dell'interveniente.

SENTENZA DELLA CORTE

del 15 dicembre 1993

nei procedimenti riuniti C-277/91, C-318/91 e C-319/91 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal presidente del Tribunale di Genova): Ligur Carni Srl e altri contro Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova e altri (*)

(Controlli sanitari nel luogo di destinazione — Direttive di armonizzazione — Artt. 30 e 36 del Trattato CEE)

(94/C 18/08)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-277/91, C-318/91 e C-319/91 aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal presidente del Tribunale di Genova, nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra Ligur Carni Srl e Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova e tra Genova Carni Srl e Unità Sanitaria Locale n. XV di Genova e tra Ponente SpA e 1) Unità Sanitaria Locale n. XIX di La Spezia, 2) CO.GE.SE.MA Coop arl, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (*), della direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), della direttiva del Consiglio 26 giugno 1990, 90/425/CEE, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (*), nonché degli artt. 30, 36, 52 e 59 del Trattato CEE, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, G. F. Mancini, M. Díez de Velasco e D. A. O. Edward, presidenti di Sezione, C. N. Kakouris, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, P. J. G. Kapteyn e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore, ha pronunciato il 15 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. La direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata con la direttiva del Consiglio 7 febbraio 1983,

(*) GU n. C 313 del 4. 12. 1991 e

GU n. C 33 dell' 11. 2. 1992.

(*) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.

(*) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.

(*) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.

83/90/CEE, dev'essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale in materia di ispezioni sanitarie che assoggetti le merci importate, già munite di un certificato sanitario redatto dalle autorità dello Stato membro speditore conformemente alla normativa comunitaria, a controlli sanitari obbligatori, sistematici e permanenti, non alla frontiera, ma nel comune di transito o di destinazione delle merci, ed imponga agli operatori economici interessati il pagamento di un diritto come corrispettivo.

2. L'onere pecuniario imposto all'importatore interessato a titolo di diritto di ispezione sanitaria, nel contesto di una normativa nazionale come quella in discussione nelle cause principali, non è giustificato in quanto corrispettivo di servizi resi all'importatore stesso.
3. L'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che esso osta al divieto, imposto dalla normativa di un comune di uno Stato membro agli importatori di carni fresche, di provvedere in proprio nel territorio comunale al trasporto e alla consegna delle loro merci, a meno che essi non versino ad un'impresa locale l'importo corrispondente ai servizi che essa presta nell'ambito di una concessione esclusiva in materia di movimentazione nel macello comunale, di trasporto e di consegna delle merci di cui trattasi. L'art. 30 del Trattato ha efficacia diretta ed attribuisce ai singoli diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.

SENTENZA DELLA CORTE

del 15 dicembre 1993

nel procedimento C-63/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Value Added Tax Tribunal, London Tribunal Centre): Lubbock Fine & Co contro Commissioners of Customs & Excise (*)

(Imposta sul valore aggiunto — Indennità corrisposta a seguito della risoluzione di un contratto di locazione)

(94/C 18/09)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-63/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Value Added Tax Tribunal, London Tribunal Centre, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra la Lubbock Fine & Co e Commissioners of Customs & Excise, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, punto B, lett. b) e g), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legisla-

(*) GU n. C 97 del 16. 4. 1992.

zioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, la Corte, composta dai signori O. Due, presidente, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e D. A. O. Edward, presidenti di Sezione, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 15 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il caso del locatario, che rinunci al proprio contratto di locazione, rimettendo il bene immobile a disposizione di colui che ne ha diritto, rientra nella nozione di «locazione di beni immobili» utilizzata dall'art. 13, punto B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, per descrivere le operazioni che sono esenti.*
2. *L'art. 13, punto B, lett. b), della direttiva 77/388/CEE, che consente agli Stati membri di prevedere esclusioni supplementari rispetto all'ambito delle esenzioni stabilito per la locazione di beni immobili, non li autorizza a tassare l'indennità versata da una delle parti all'altra all'atto della risoluzione convenzionale, qualora i canoni versati in esecuzione del contratto di locazione siano stati esenti dall'IVA.*

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

del 15 dicembre 1993

nei procedimenti riuniti C-113/92, C-114/92 e C-156/92 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunal du travail di Charleroi e di Bruxelles): E. Fabrizio e altri contro Office national des pensions ⁽¹⁾

(Sicurezza sociale dei lavoratori migranti — Pensioni di anzianità — Calcolo delle prestazioni — Norme nazionali anticumulo)

(94/C 18/10)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-113/92, C-114/92 e C-156/92, aventi ad oggetto le domande di pronuncia

pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Charleroi (Belgio), nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra E. Fabrizio (causa C-113/92), P. Neri (causa C-114/92) e Office national des pensions, domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 46, n. 2, lett. a) e b) del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 ⁽²⁾, nonché la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal du travail di Bruxelles, nel procedimento dinanzi ad esso pendente tra A. Del Grosso (causa C-156/92) e Office national des pensions, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 7, 48 e 51 del Trattato CEE nonché degli artt. 12 e 46 del citato regolamento (CEE) n. 1408/71, la Corte (Seconda Sezione), composta dai signori G. F. Mancini, presidente di Sezione, F. A. Schockweiler e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 15 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. a) del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, l'istituzione competente dello Stato membro deve sommare l'insieme dei periodi compiuti sotto le legislazioni degli Stati membri cui il lavoratore è stato soggetto, anche se questi periodi non dovessero essere presi in considerazione dal diritto dello Stato membro dell'istituzione competente. Tuttavia, qualora il lavoratore abbia già diritto, ai sensi dell'art. 46, n. 1 del regolamento, ad una prestazione autonoma pari alla pensione completa concessa dalla normativa dello Stato membro dell'istituzione competente, senza che occorra tener conto dei periodi compiuti sotto le legislazioni degli altri Stati membri cui l'interessato è stato soggetto, non è necessario prendere in considerazione questi ultimi periodi per completare i periodi compiuti sotto la legislazione dello Stato membro dell'istituzione competente, ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni.*
2. *Ai fini del calcolo dell'importo effettivo della prestazione ai sensi dell'art. 46, n. 2, lett. b) del citato regolamento (CEE) n. 1408/71, l'istituzione competente deve tener conto di tutti i periodi di assicurazione compiuti e ammessi come tali dalle normative di tutti gli Stati membri e non può, al fine di stabilire detto importo effettivo, applicare le proprie norme anticumulo esterne.*

⁽¹⁾ GU n. C 124 del 16. 5. 1992 e
GU n. C 146 del 10. 6. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 230 del 22. 8. 1983, pag. 6.

3. Né gli artt. 12, n. 2, e 46 del citato regolamento (CEE) n. 1408/71, né gli artt. 48 e 51 del Trattato CEE ostano all'applicazione di una disposizione anticumulo nazionale che limiti a 45 anni l'unità di carriera dei lavoratori dipendenti e che abbia l'effetto di ridurre il periodo di assicurazione effettivamente compiuto dal lavoratore migrante nello Stato membro dell'istituzione liquidatrice a seconda degli anni di assicurazione compiuti in un secondo Stato membro, purché la riduzione dei diritti del lavoratore migrante maturati nello Stato membro dal quale dipende l'istituzione liquidatrice trovi un corrispettivo nei diritti a pensione maturati in forza del regolamento nel secondo Stato membro.

SENTENZA DELLA CORTE

del 15 dicembre 1993

nella causa C-292/92 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg): Ruth Hünemund e altri contro Landesapothekerkammer Baden-Württemberg (¹)

(Libera circolazione delle merci — Prodotti parafarmaceutici — Divieto di pubblicità fuori dai locali della farmacia)

(94/C 18/11)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-292/92, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Verwaltungsgerichtshof del Baden-Württemberg (Repubblica federale te desca) nel procedimento pendente davanti a esso tra Ruth Hünemund, Hermann Douglas, Heinz Geyer, Hermann Haake, Hermann Hauer, Georg-Dieter Heldmann, Alexander von Hoffmeister, Leo Köhler, Martin Lochner, Wolfgang Nöldner, Hans Schneider, Wolfgang Steffan e Gerhard Talmon-Groß e la Landesapothekerkammer del Baden-Württemberg, con la partecipazione del Vertreter des öffentlichen Interesses bei den Gerichten der allgemeinen Verwaltungsgerichtsbarkeit in Baden-Württemberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 30° e 36 del Trattato CEE, la Corte composta dai signori: O. Due, presidente, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e D. A. O. Edward, presidenti di Sezione, C. N. Kakouris, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere, ha pronunciato il 15 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 30 del Trattato CEE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a una norma deontologica, emanata dall'ordine professionale dei farmacisti di uno Stato membro, che vieta a costoro di pubblicizzare i prodotti parafarmaceutici al di fuori dei locali della farmacia.

SENTENZA DELLA CORTE

del 15 dicembre 1993

nella causa C-31/93: Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio (¹)

(Inadempimento — Direttive 90/490/CEE e 90/506/CEE — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)

(94/C 18/12)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-31/93, Commissione delle Comunità europee (agente: signor Thomas van Rijn) contro Regno del Belgio (agente: signor Jan Devadder), avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, in quanto non ha adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva della Commissione 25 settembre 1990, 90/490/CEE (²), che modifica alcuni allegati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (³), e della direttiva della Commissione 26 settembre 1990, 90/506/CEE (⁴), che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE, la Corte, composta dai signori: J. C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, f.f. di presidente, M. Díez de Velasco e D. A. O. Edward, presidenti di Sezione, C. N. Kakouris, R. Joliet, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg e P. J. G. Kapteyn, giudici; avvocato generale: C. O. Lenz, cancelliere; signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale, ha pronunciato il 15 dicembre 1993 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, in quanto non ha adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alle disposizioni della direttiva della Commissione 25 settembre 1990, 90/490/CEE, che modifica alcuni alle-

(¹) GU n. C 62 del 4. 3. 1993.

(²) GU n. L 271 del 3. 10. 1990, pag. 28.

(³) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

(⁴) GU n. L 282 del 13. 10. 1990, pag. 67.

(¹) GU n. C 214 del 20. 8. 1992.

gati della direttiva del Consiglio 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e della direttiva della Commissione 26 settembre 1990, 90/506/CEE, che modifica l'allegato IV della direttiva 77/93/CEE.

2. *Il Regno del Belgio è condannato alle spese.*

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio con sentenza 16 giugno 1993 nel procedimento dinanzi ad esso pendente fra Società Adriatica Costruzioni Ancona Srl e Ministero dei Lavori Pubblici e Comune di Ancona

(Causa C-438/93)

(94/C 18/13)

Con sentenza 16 giugno 1993 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle CC.EE. il 9 novembre 1993) emanata nella causa dinanzi ad esso pendente fra Società Adriatica Costruzioni Ancona Srl e Ministero dei Lavori Pubblici e Comune di Ancona, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha sottoposto alla Corte di giustizia delle CC.EE. la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni di cui all'articolo 59 del Trattato CEE — ed i principi interpretativi dello stesso enucleati dalla Corte di Giustizia — e quelle di cui alla direttiva 71/305/CEE ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso:

- a) di escludere che, una volta constatata la violazione manifesta del diritto comunitario, l'autorità competente alla rimozione dell'atto stesso possa farne dipendere l'annullamento dalla sussistenza congiunta di ulteriori requisiti, desumibili da principi di diritto interno, posti a salvaguardia delle situazioni di fatto consolidate e, conseguentemente:
- b) di escludere che il giudice nazionale possa rimuovere l'atto stesso di autotutela in relazione alla mancata, o non corretta, applicazione di tali principi di diritto interno, ovvero:
- c) di consentire tale ulteriore, decisivo apprezzamento, sia da parte dell'amministrazione competente che del giudice nazionale chiamato a sindacarne la legittimità dei provvedimenti, pur in presenza della constatata violazione del diritto comunitario.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio del 26 luglio 1971 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dalla Corte dei conti della Repubblica ellenica con decisione del 28 giugno 1993, nella causa Ioánnis Vasiliou Vingioúkas contro l'Istituto di previdenza sociale (Ídrima Kinonikóu Asfalíseon)

(Causa C-443/93)

(94/C 18/14)

Con decisione del 28 giugno 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 novembre 1993, la Corte dei conti della Repubblica ellenica, ha sottoposto alla Corte di giustizia, nell'ambito della causa: Ioánnis Vasiliou Vougióúkas contro Ídrima Kinonikóu Asfalíseon (Istituto della Previdenza sociale), le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Tenuto conto del fatto che i medici di ruolo dell'Ídrima Kinonikóu Asfalíseon (qui di seguito: l'ente previdenziale), nel corso della loro carriera possono venir designati temporaneamente a presiedere, ed anche a dirigere, servizi sanitari del predetto ente, o a far parte di commissioni sanitarie di primo o di secondo grado dello stesso ente e che quindi, nell'ambito delle funzioni loro conferite, possono anche adottare decisioni che si ricollegano alla finalità ed al funzionamento dell'ente, insorge il problema a) se per questo motivo si considerino «pubblici dipendenti» nell'accezione del termine usata nel regolamento (CEE) n. 1408/76 (art. 4, n. 4), cioè se esercitino pubblici poteri e b) se, per essere considerati «pubblici poteri», nel senso sopra indicato, sia sufficiente che venga loro offerta la possibilità di accedere a dette funzioni direttive, o se debbano essere effettivamente insediati nell'incarico, anche una sola volta nel corso della loro carriera.
2. Poiché la posizione pensionistica dei medici summenzionati viene disciplinata, indipendentemente dal fatto che abbiano svolto o no le funzioni direttive di cui sopra, in base ad un regime pensionistico che si riferisce prevalentemente alle norme in materia di pensione che reggono i pubblici dipendenti civili e militari, se ciò sia sufficiente per far considerare, ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento (CEE) n. 1408/71, come ora è in vigore il regime in questione, come regime previdenziale «speciale» per i pubblici dipendenti: cioè insorge la questione se sia sufficiente che un regime pensionistico riguardi i pubblici dipendenti o si richiami al regime pensionistico vigente per i pubblici dipendenti di uno Stato membro per essere considerato «speciale» o se, eventualmente, il senso di «speciale» richieda ulteriori caratteristiche o discipline che in ogni caso non possono essere meno favorevoli dei principi fondamentali del regolamento di cui sopra, come quello dell'art. 51 del Trattato CEE, che si

riferisce al cumulo di tutti i periodi lavorativi di cui si tiene conto nelle diverse normative nazionali degli Stati membri per l'acquisizione e la conservazione del diritto a prestazioni previdenziali, come pure per il calcolo del loro ammontare.

3. Qualora in base al senso dell'art. 4, n. 4, del regolamento succitato il regime «speciale» di prestazioni a favore dei pubblici dipendenti di uno Stato membro vada considerato come implicante una disciplina, in base alla quale non si contempla e non si consente il cumulo di periodi lavorativi maturati dal pubblico dipendente secondo la legislazione di uno Stato membro diverso per l'acquisto o la conservazione del loro diritto a prestazioni previdenziali o per il calcolo del loro ammontare, se la disposizione in questione del regolamento di cui sopra risulti incompatibile con le disposizioni dell'art. 51, lett. a) del Trattato CEE, in considerazione del fatto che la disposizione del n. 4 dell'art. 48 del Trattato in questione, in base alla quale le disposizioni dell'articolo in questione «non sono applicabili agli impieghi della pubblica amministrazione», in quanto si riferisce all'accesso ad un impiego della pubblica amministrazione, non sembra estendersi chiaramente anche al regime di prestazioni previdenziali comunitarie fino al punto che l'affiliato a un regime speciale previdenziale a favore dei pubblici dipendenti di uno Stato membro perda il diritto di cui sopra di cumulare i precedenti periodi lavorativi maturati in altri Stati membri per acquistare o conservare il diritto a prestazioni previdenziali o per il calcolo del loro ammontare, quando per l'appunto lo stesso regime nazionale previdenziale a favore dei pubblici dipendenti ammette il cumulo summenzionato, qualora i periodi lavorativi cumulabili maturati in precedenza siano stati compiuti in patria presso pubblici enti simili.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Tributário de 2ª Instância di Lisbona, il 19 gennaio 1993, nella causa SEIM — Sociedade de Exportação e Importação de Materiais, Limitada contro vicedirettore generale delle dogane

(Causa C-446/93)

(94/C 18/15)

Con sentenza 19 novembre 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 19 gennaio 1993, nella causa SEIM — Sociedade de Exportação e Importação de Materiais, Limitada contro vicedirettore generale delle dogane, il Tribunal Tributário de 2ª Instância ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- a) Se, alla luce delle considerazioni svolte nel capitolo II della presente domanda di pronuncia pregiudiziale⁽¹⁾, del sistema delle azioni di riscossione a posteriori previsto dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697⁽²⁾, e del sistema degli sgravi dei diritti contabilizzati ma non ancora versati, di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430⁽³⁾, la decisione dell'autorità doganale nazionale che, a termini dell'art. 7, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 20 giugno 1980, n. 1574⁽⁴⁾, respinge una richiesta di sgravio di diritti, applichi norme tributarie materiali ovvero norme del diritto amministrativo comunitario, o se sia emanata nell'esercizio della funzione tributaria dell'amministrazione doganale ovvero nell'esercizio della funzione amministrativa in senso stretto. Si chiede quale sia la natura giuridica di tale decisione.
- b) Se l'art. 1, n. 2, lett. d) del regolamento (CEE) n. 1430/79, debba essere interpretato, laddove parla di diritti non ancora corrisposti, nel senso restrittivo di diritti il cui pagamento sia stato differito.
- c) Se, avendo l'interessato dedotto fatti riconducibili ad una situazione particolare derivante da circostanze che non implicino negligenza o simulazione da parte dell'interessato stesso [art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79, nel testo risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069⁽⁵⁾], l'autorità doganale nazionale fosse obbligata, in forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799⁽⁶⁾, a valutare la richiesta di sgravio dei diritti all'importazione sul presupposto della clausola generale di equità contenuta nel menzionato art. 13, n. 1.
- d) Se l'art. 4, n. 2, lett. c) del regolamento (CEE) 12 dicembre 1986, n. 3789, debba essere considerato illegittimo per aver eccessivamente ristretto le fattispecie particolari di sgravio al fine di salvaguardare altri in-

⁽¹⁾ In materia di contenzioso doganale, esistono in Portogallo il contenzioso amministrativo doganale e il contenzioso tributario doganale. Il primo è costituito dai ricorsi avverso «atti amministrativi riguardanti questioni tributarie doganali» dei quali è competente a conoscere il Tribunal Tributário de 2ª Instância (e in alcuni casi il Supremo Tribunal Administrativo), mentre il secondo è costituito dai ricorsi avverso gli «atti di liquidazione dei tributi doganali» dei quali sono competenti a conoscere, in primo grado, i Tribunais Fiscais Aduaneiros.

⁽²⁾ GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 26. 6. 1980, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 13. 12. 1986, pag. 19.

teressi comunitari, violando, conseguentemente, l'art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) n. 1430/79.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht della Saar — 3ª Sezione — con ordinanza 15 ottobre 1993, nel procedimento Dr. Claudine Delavant contro AOK für das Saarland, intervenienti: 1) Valérie Delavant, 2) Stéphanie Delavant
(Causa C-451/93)
(94/C 18/16)

Con ordinanza 15 ottobre 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 25 novembre 1993, nel procedimento Dr. Claudine Delavant contro AOK für das Saarland, intervenienti: 1) Valérie Delavant, 2) Stéphanie Delavant, il Landessozialgericht della Saar — 3ª Sezione — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se gli artt. 1, lett. f), sub i), 2, n. 1, 3, n. 1, 19, n. 1, lett. a) e n. 2, e 20 del regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, contengano un principio secondo il quale ad uno Stato membro sia vietato fare dipendere l'accesso ad un regime di sicurezza sociale dei figli carnali di una frontiera assicurata in un altro Stato membro, oltre che dai requisiti relativi alla persona dei figli, anche dall'ammontare del reddito del marito della frontiera.

⁽¹⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof di Amsterdam, con sentenza 21 luglio 1993 nella causa W. Bulthuis-Griffioen contro Inspecteur der Omzetbelasting (Ispettorato competente in materia di imposte sulla cifra d'affari) di Zaandam
(Causa C-453/93)
(94/C 18/17)

Con sentenza 21 luglio 1993, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 novembre 1993, nella causa tra W. Bulthuis-Griffioen e Inspecteur der Omzetbelasting

(Ispettorato competente in materia di imposte sulla cifra d'affari) di Zaandam, il Gerechtshof di Amsterdam ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se sussista una ricerca sistematica del profitto ai sensi dell'art. 13, A, n. 2, lett. a) della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, qualora l'imprenditore sia una persona fisica che persegue sistematicamente un utile in modo tale che l'ammontare delle entrate supera quello delle spese sostenute, ma anche in modo tale che detto utile non può essere superiore all'ammontare di un'adeguata compensazione per il lavoro svolto dallo stesso imprenditore.

Ricorso del 3 dicembre 1993 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Repubblica italiana
(Causa C-455/93)
(94/C 18/18)

Il 3 dicembre 1993 la Repubblica italiana, rappresentata dal suo agente Prof. Luigi Ferrari Bravo, assistito dall'avvocato dello Stato Oscar Fiumara, e domiciliata in Lussemburgo presso l'Ambasciata d'Italia, Rue Marie-Adelaïde, 5, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione in data 27 settembre 1993 n. C(93) 2551 def., n. 93/524/CEE⁽¹⁾, nella parte in cui determina con riserva in Lit. 722 577 528 000 l'importo da ricontabilizzare in favore dell'Italia, confermando implicitamente una parte della correzione finanziaria negativa di Lit. 896 844 000 000 operata con la precedente decisione della Commissione stessa n. 92/491/CEE⁽²⁾;
- condannare la Commissione alle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti addotti

Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile

⁽¹⁾ GU n. L 252 del 9. 10. 1993, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 298 del 14. 10. 1992, impugnata nella causa C-415/92, v. GU n. C 33 del 5. 2. 1993, pag. 9.

1970 ⁽¹⁾), dell'art. 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione del 26 luglio 1972 ⁽²⁾), e delle norme sul prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore del latte [regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968 ⁽³⁾ e successive modifiche; regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 del 31 marzo 1984 ⁽⁴⁾]. Eccesso di potere — Difetto di motivazione.

La nuova decisione, pur riconoscendo, in pratica, una sostanziale retroattività della rideterminazione in aumento dei quantitativi di riferimento per l'Italia [v. regolamento (CEE) del Consiglio n. 1560/93 ⁽⁵⁾], non evidenzia né giustifica tuttora le ragioni in base alle quali la Commissione ha fissato l'ammontare delle consegne e delle vendite dirette di latte avvenute in Italia nel periodo 1988/89, in considerazione delle quali deve essere computato il prelievo supplementare dovuto.

Comunque, la Commissione ha tenuto conto solo dell'eccesso di consegne, senza considerare che parallela-

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 30.

mente vi era stata una contrazione delle vendite dirette di cui la compensazione dev'essere ammessa in base all'art. 6 bis del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, applicabile estensivamente ai quantitativi globali.

La decisione è altresì viziata per la sua riserva negativa, se appunto essa dovesse essere intesa nel senso che la Commissione possa ancora disporre il ripristino di una correzione più gravosa per l'Italia.

Cancellazione dal ruolo della causa C-284/93 ⁽¹⁾

(94/C 18/19)

Con ordinanza 30 novembre 1993, il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-284/93 (domanda di pronuncia pregiudiziale della Justice de paix del terzo cantone di Bruxelles): Interbrew Belgium SA e Immo-
brew SA contro Alain Roppe e Société coopérative A. J. P.

⁽¹⁾ GU n. C 168 del 19. 6. 1993.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 24 novembre 1993

nella causa T-48/90, Bruno Giordani contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Dipendenti — Aspettativa per motivi personali — Reintegrazione tardiva — Inquadramento nello scatto — Risarcimento del danno pecuniario)

(94/C 18/20)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-48/90, Bruno Giordani, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Giuseppe Marchesini, patrocinante dinanzi alla Corte di cassazione italiana, con domicilio eletto in Lussemburgo

presso l'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: signori Antonio Aresu e Sean Van Raepenbusch), avente ad oggetto il ricorso diretto al risarcimento del danno che il ricorrente sostiene di aver subito a causa della sua tardiva reintegrazione in servizio presso la Commissione al termine di un'aspettativa per motivi personali, il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai signori: A. Kalo-
geropoulos, presidente, R. Schintgen e D. Barrington, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 24 novembre 1993 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso nella causa T-48/90.*

2. *La Commissione sopporterà tutte le spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 319 del 19. 12. 1990.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

del 29 novembre 1993

nella causa T-56/92, Casper Koelman contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾*(Ricorso — Conclusioni — Competenza — Mezzi — Ricevibilità — Ricorso in carenza — Non luogo a provvedere)*

(94/C 18/21)

*(Lingua processuale: l'olandese)**(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)*

Nella causa T-56/92, Casper Koelman, residente a Monaco, con l'avvocato domiciliatario Michel Molitor, del foro di Lussemburgo, 14A, rue des Bains, contro Commissione delle Comunità europee (agente: signor Berend J. Drijber), avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere talune dichiarazioni di principio, una dichiarazione di nullità, il risarcimento dei danni e la dichiarazione di una carenza della Commissione, il Tribunale (Prima Sezione), composto dai signori: R. Schintgen, presidente, H. Kirschner, B. Vesterdorf, K. Lenaerts e C. W. Belamy, giudici; cancelliere: H. Jung, ha emesso il 29 novembre 1993 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Le conclusioni di cui ai punti a)-k) sono respinte perché irricevibili.*
2. *Quanto alle altre conclusioni del ricorso fondate sull'art. 175 del Trattato, non vi è luogo a provvedere.*
3. *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU n. C 310 del 27. 11. 1992.

Ricorso del signor Andrew M. Moat contro Commissione delle Comunità europee presentato il 28 novembre 1993

(Causa T-569/93)

(94/C 18/22)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 28 novembre 1993, il signor Andrew Macrae Moat, rappresentato dall'avv. L. Govaert, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. L. Dupong, 14A, rue des Bains, ha presentato al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile e accoglierlo,
- ordinare alla Commissione l'annullamento delle varie nomine e promozioni oggetto di reclamo,
- condannare la Commissione per non aver motivatamente risposto ai due reclami entro i termini stabiliti dall'art. 90 dello statuto del personale delle Comunità europee,
- condannare la Commissione al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura che la Corte riterrà adeguata in considerazione delle violazioni accertate,
- condannare la Commissione alle spese.

Mezzi e principali argomenti

I mezzi sono identici a quelli dedotti nel ricorso T-506/93.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sui provvedimenti nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità

*(94/C 18/23)**COM(93) 670 def. — COD 489**(Presentata dalla Commissione il 15 dicembre 1993)*

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Commissione ha compiuto l'inventario, previsto dall'articolo 100 B del trattato, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che rientrano nella sfera dell'articolo 100 A del trattato e che non sono state oggetto di armonizzazione ai sensi di questo articolo;

considerando che dall'inventario effettuato risulta che la maggior parte degli ostacoli agli scambi di prodotti, menzionati dagli Stati membri, è trattata nel quadro o delle misure adottate in virtù dell'articolo 100 A, o dei procedimenti avviati sulla base dell'articolo 169 del trattato per inadempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 30 del trattato stesso;

considerando che la trasparenza delle misure nazionali di divieto dei prodotti può facilitare il trattamento rapido e al livello adeguato dei problemi che possono compromettere la libera circolazione delle merci, in particolare attraverso il ravvicinamento in tempo utile delle misure stesse o la loro modifica conformemente all'articolo 30 del trattato;

considerando che per facilitare tale trasparenza occorre istituire una procedura di informazione reciproca semplice e pragmatica, cui partecipino gli Stati membri e la Commissione, per garantire le condizioni di una soluzione soddisfacente, per gli operatori economici ed i consumatori, dei problemi che potranno sorgere nel quadro del funzionamento del mercato interno;

considerando che tale procedura deve applicarsi unicamente ai casi nei quali uno Stato membro si opponga, per non conformità con la propria normativa nazionale, alla libera circolazione e/o all'immissione in commercio di prodotti atti ad essere immessi in libera circolazione e/o commercializzati in un altro Stato membro;

considerando inoltre che detta procedura non deve replicare le procedure di notifica o d'informazione previste da disposizioni comunitarie;

considerando che questa azione s'iscrive nel quadro dell'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, che è di competenza esclusiva della Comunità; che indiscutibilmente rispetta il principio di proporzionalità — complemento del principio di sussidiarietà — in quanto si limita a garantire l'individuazione dei casi in cui l'applicazione di norme nazionali non armonizzate rischia di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Quando uno Stato membro si oppone alla libera circolazione e/o all'immissione in commercio di un certo modello o di un certo tipo di prodotto fabbricato e/o commercializzato legalmente in un altro Stato membro, informa la Commissione e gli altri Stati membri della sua decisione, qualora questa comporti:

- un divieto generale, e/o
- un diniego d'autorizzazione di immissione in commercio, e/o
- la modifica del modello o del tipo di prodotto in causa ai fini della sua immissione in commercio, e/o
- un ritiro dal commercio.

Articolo 2

Per «modifica del modello o del tipo di prodotto», di cui all'articolo 1, terzo trattino, si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche del prodotto, tra quelle indicate nella definizione di «specificazione tecnica» di cui all'articolo 1 della direttiva 83/189/CEE.

Articolo 3

1. L'obbligo di notifica di cui all'articolo 1 si applica alle decisioni adottate da qualsiasi persona o ente, pubblico o privato, abilitati ad adottare tali atti, fatta eccezione per le decisioni giudiziarie.

2. L'articolo 1 non si applica:

- alle decisioni adottate esclusivamente in applicazione di disposizioni comunitarie di armonizzazione;
- alle decisioni che vengono notificate alla Commissione, o che lo sono state allo stadio di progetto, in virtù di disposizioni comunitarie specifiche;
- alle decisioni che, come le misure conservative o istruttorie, sono intese unicamente a consentire l'adozione della decisione principale di cui all'articolo 1.

3. L'introduzione di un ricorso giurisdizionale contro la decisione principale di cui sopra non può in alcun caso far sospendere l'applicazione dell'articolo 1.

Articolo 4

L'informazione di cui all'articolo 1 è costituita:

- da una copia della decisione adottata dall'autorità nazionale competente così come è stata pubblicata e/o comunicata, a seconda dei casi, alla persona interessata, e
- da una scheda nella quale sono indicate le informazioni di cui all'allegato della presente decisione.

La comunicazione di dette informazioni deve essere effettuata entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata adottata dallo Stato membro interessato la decisione di cui all'articolo 1.

Articolo 5

Se la decisione di cui all'articolo 4, primo comma, primo trattino contiene uno o più allegati, soltanto una lista indicante brevemente il contenuto di tali allegati accompagna la copia principale.

La Commissione e/o qualunque Stato membro possono richiedere allo Stato membro autore della decisione l'invio, entro un mese a decorrere dalla richiesta, della copia integrale degli allegati indicati in detta lista o qualsiasi altra informazione utile sulla decisione stessa.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione prendono le misure necessarie affinché i loro funzionari ed agenti siano tenuti a non divulgare le informazioni raccolte ai sensi della presente decisione le quali, per loro natura, siano coperte dal segreto professionale, salvo le informazioni relative alle caratteristiche di sicurezza di un determinato prodotto, la divulgazione delle quali è indispensabile, se le circostanze lo richiedono, per tutelare la salute e la sicurezza delle persone.

Articolo 7

Ogni Stato membro indica alla Commissione le autorità nazionali competenti designate a trasmettere o a ricevere le informazioni di cui all'articolo 1. La Commissione trasmette tali indicazioni agli altri Stati membri, non appena le riceve.

Articolo 8

Entro due anni dalla notifica della presente decisione la Commissione riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito al suo funzionamento e propone ogni opportuna modifica. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni informazione utile sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 9

Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione della stessa.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

*ALLEGATO***PROCEDURA D'INFORMAZIONE RECIPROCA**

sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità

Decisione 93/.../CE

1. Stato membro notificante

— Nome e indirizzo della persona a cui rivolgersi per informazioni complementari:

.....
.....
.....

2. Data di notifica:

3. Modello o tipo di prodotto

— nome, marca, riferimento del tipo o del modello:

.....
.....

— descrizione sommaria del prodotto:

.....
.....

4. Misure adottate:

.....
.....
.....

5. Motivi principali

- motivi di interesse generale a giustificazione delle misure adottate;
 - precisare i riferimenti delle disposizioni nazionali alle quali si ritiene non conforme il prodotto in causa;
 - indicare su quali punti le norme nazionali e/o le condizioni conformemente alle quali è fabbricato e/o commercializzato il prodotto in causa non garantiscono una protezione equivalente dell'interesse generale.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Celle frigorifere

Bando di gara indetta dalla Commissione delle Comunità europee, a nome del governo della Romania, per un progetto finanziato dal programma Phare

(94/C 18/24)

Titolo del progetto

Celle frigorifere a -40° per i centri di trasfusione sanguigna - RO 9106 03 T02

1. Partecipazione ed origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea e dei seguenti Stati: Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

Le forniture devono essere originarie degli Stati di cui sopra.

2. Oggetto

Fornitura, in 1 lotto, di apparecchiature destinate al ministero della sanità.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo, redatto in lingua inglese, si può ottenere gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Ministry of Health, Directia Generală a Asistenței Medicale, atten. Dr. Stanescu, PMU - Phare Programme, 1, strada Ministerului, RO-Bucarest, tel. (40-1) 613 65 26, telefax (40-1) 312 14 33;
- b) Commission of the European Communities, DG I - Operational Service Phare, atten. Mr H. Faudel, rue de la Loi 200 (SC 29-1/48), B-1049 Brussels, telex (32 2) 299 17 00;
- c) Uffici della Comunità:
 - D-51300 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],
 - NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 973 19 92; facsimile (44) 71 973 19 00/19 10],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10° [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire entro e non oltre il 25. 2. 1994 (15.00), ora locale, al seguente indirizzo: Ministry of Health, Directia Generală a Asistenței Medicale, atten. Dr. Stanescu, PMU - Phare Programme, 1, strada Ministerului, RO-Bucarest.

L'apertura dei plichi avrà luogo pubblicamente il 28. 2. 1994 (10.00), ora locale allo stesso indirizzo:

Delegation of the Commission of the European Communities, atten. Ms K. Fogg, 14, Intrarea Armasului, RO-70182 Bucarest.